#### CONVENZIONE ASSICURATIVA

#### TRA

**A.N.D.I. – Associazione Nazionale Disabili Italiani** (di seguito denominata "**ANDI**") C.F. 96286460587, con sede in Via dei Monti Tiburtini, 534 - 00157 Roma (RM), rappresentata dal Signor Alfredo Bonino, munito/a dei necessari poteri per la stipula del presente atto in forza dello Statuto

- da una parte -

E

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale n. 00818570012 e Partita IVA n. 03740811207, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione alla Sezione I al n.1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società Capogruppo al n. 046, indirizzo PEC unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it (di seguito denominata "UNIPOLSAI" o "Società"), rappresentata dal Direttore Vendite, Signor Giorgio Chiarini, munito dei necessari poteri per la stipulazione del presente atto

- dall'altra parte -

(ANDI e UNIPOLSAI saranno di seguito definite congiuntamente come le "Parti" e ciascuna, singolarmente, come una "Parte")

#### PREMESSO CHE:

- nell'ambito delle iniziative assunte a favore degli Associati e dei loro familiari conviventi, come definiti al successivo articolo 3 "Destinatari", ANDI intende fornire ad essi l'opportunità di sottoscrivere prodotti assicurativi, (i "Prodotti") a condizioni economiche agevolate;
- UNIPOLSAI ha offerto ad ANDI la possibilità di riservare agli Associati e ai loro familiari conviventi, Prodotti a condizioni economiche agevolate;
- ANDI ha manifestato il proprio interesse all'offerta proposta;
- è intenzione delle Parti stipulare una Convenzione ("la **Convenzione**"), avente l'esclusiva finalità di definire i Prodotti oggetto di agevolazione e le relative condizioni economiche praticate;

### SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

# Art.1 Premesse e Allegato

- 1.1 Le Premesse e l' Allegato formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 1.2 L' Allegato è:
  - "Allegato Tecnico Associati ANDI e loro familiari conviventi".

## Art. 2 Oggetto della Convenzione

2.1 Formano oggetto della Convenzione i Prodotti offerti a condizioni economiche agevolate, identificati nell'"Allegato Tecnico Associati **ANDI** e loro familiari conviventi", ivi comprese le agevolazioni economiche per essi applicate ai Destinatari.

La documentazione precontrattuale e contrattuale dei Prodotti è disponibile in tutte le **Agenzie UNIPOLSAI** ed è consultabile sul sito internet istituzionale della Società.

2.2 I Prodotti possono essere sottoscritti presso le Agenzie UNIPOLSAI, competenti per territorio, previa consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale ed i relativi premi devono essere corrisposti con i mezzi di pagamento previsti nel rispetto della normativa primaria e regolamentare vigente in materia.

# Art. 3 Destinatari

- 3.1 La Convenzione è destinata ai seguenti Soggetti (i "**Destinatari**"), che saranno i contraenti dei Prodotti:
  - a) Associati ANDI;
  - b) loro familiari conviventi.
- 3.2 Relativamente ai Destinatari di cui al precedente punto 3.1, lettera b, per "familiari" si intendono convenzionalmente i seguenti soggetti:
  - a) il coniuge oppure il soggetto unito civilmente;
  - b) i fiali:
  - c) il/la convivente di fatto.

- 3.3 Per la stipulazione o il rinnovo dei Prodotti alle condizioni previste dalla Convenzione, gli Associati **ANDI** devono esibire la Tessera associativa, in corso di validità, nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche ed assuntive, tempo per tempo vigenti, di ciascun prodotto offerto in Convenzione.
- 3.4 Per i familiari conviventi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 3.2, oltre al documento richiesto per gli Associati **ANDI**, è necessario esibire lo stato di famiglia o fornire un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche ed assuntive, tempo per tempo vigenti, di ciascun prodotto offerto in Convenzione.
- 3.5 Per i conviventi di fatto di cui alla lettera c) del precedente punto 3.2, oltre al documento richiesto per gli Associati **ANDI**, è necessario esibire lo stato di famiglia oppure, in alternativa, il certificato di residenza unitamente ad un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti (convivenza di fatto), nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche ed assuntive, tempo per tempo vigenti, di ciascun prodotto offerto in Convenzione.
- 3.6 Qualora i Destinatari non attestino i predetti requisiti, la Società applicherà, senza agevolazioni, le condizioni tariffarie in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo dei Prodotti.
- 3.7 Con riferimento ai Prodotti relativi alla Responsabilità Civile Auto ed agli altri rischi della circolazione Auto, Ciclomotori e Motocicli, i Destinatari, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla Convenzione, devono essere anche i proprietari dei veicoli assicurabili e devono esibire la documentazione indicata nell'Allegato Tecnico, nella parte relativa ai suddetti Prodotti.

## Art. 4 Clausola di salvaguardia

4.1 ANDI è estranea al rapporto contrattuale intercorrente tra i Destinatari e UNIPOLSAI. Parimenti, UNIPOLSAI è estranea al rapporto giuridico intercorrente fra i Destinatari e ANDI.

## Art. 5 Durata

5.1 La Convenzione ha effetto dal **15 aprile 2021** ed avrà durata indeterminata fatte salve le previsioni e le facoltà di cui al successivo articolo 7.

## Art.6 Aggiornamenti e modifiche dei Prodotti

6.1 L'intera gamma dei Prodotti offerti in Convenzione è soggetta a periodici aggiornamenti e/o modifiche da parte di **UNIPOLSAI**, che troveranno immediata applicazione.

#### Art. 7

### Recesso e cessazione di efficacia della Convenzione. Effetti sui contratti.

- 7.1 Entrambe le Parti hanno facoltà di recesso, che deve essere comunicato mediante raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di 90 giorni.
- 7.2 In caso di cessazione di efficacia per qualsiasi causa della presente Convenzione:
  - I singoli contratti in vigore manterranno invariate le condizioni tariffarie previste dalla presente Convenzione, già maturate, ma comunque non oltre la scadenza dei contratti stessi;
  - UNIPOLSAI applicherà all'eventuale rinnovo dei singoli contratti successivo alla cessazione dell'efficacia della presente Convenzione, le condizioni tariffarie in vigore al momento del rinnovo, senza le agevolazioni previste dalla cessata Convenzione. A tal fine sarà cura di ANDI comunicare ai Destinatari, con un congruo preavviso, la data di cessazione di efficacia della Convenzione.

## Art. 8 Utilizzo Segni Distintivi

- 8.1 **UNIPOLSAI** autorizza l'utilizzo dei propri segni distintivi associati ai Prodotti per tutta la durata della Convenzione, esclusivamente per consentire la divulgazione della stessa ai Destinatari.
  - **ANDI** contestualmente autorizza **UNIPOLSAI** e le sue Agenzie all'utilizzo dei propri segni distintivi, per tutta la durata della Convenzione, esclusivamente per consentire la divulgazione della stessa ai Destinatari.
- 8.2 Altre forme di utilizzo dei propri segni distintivi devono essere espressamente autorizzate da **UNIPOLSAI**.

- 8.3 ANDI e UNIPOLSAI si danno atto e concordano che, salvo quanto espressamente previsto all'art. 8.1: (i) la presente Convenzione non configura in capo all'altra Parte alcuna autorizzazione all'utilizzo dei rispettivi segni distintivi; (ii) ogni diritto di utilizzo di cui al presente articolo viene concesso all'esclusivo scopo di identificare e pubblicizzare i Prodotti ai termini e condizioni previsti dalla presente Convenzione; (iii) diverse ed ulteriori modalità di utilizzo dei segni distintivi saranno concordate di volta in volta in relazione ai singoli Prodotti; (iv) ANDI non avrà il diritto di occultare, cancellare, alterare, coprire o modificare i segni distintivi di UNIPOLSAI, che dovranno restare sempre ben visibili.
- 8.4 Le Parti si impegnano a cessare tempestivamente ogni utilizzo dei rispettivi segni distintivi al momento della scadenza ovvero della cessazione di efficacia, per qualsiasi causa, della presente Convenzione.

## Art. 9 Promozione e Comunicazione

- 9.1 Qualsiasi forma di promozione e comunicazione della presente Convenzione, diversa dall'utilizzo dei segni distintivi, come disciplinato dall'art.8, deve essere concordata tra le Parti.
- 9.2 Tutte le comunicazioni fra le Parti relative alla presente Convenzione devono essere inviate per iscritto e trasmesse mediante lettera raccomandata A/R o PEC, anticipata mediante posta elettronica, agli indirizzi di seguito indicati, i quali devono essere considerati come il domicilio scelto dalle Parti:

### se a UNIPOLSAI:

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado, 45 40128 Bologna Alla cortese attenzione del Signor Massimo Bellomo Telefono 051/5077111

Email: convenzioninazionali@unipolsai.it

PEC: Convenzioni.organizzazioni@pec.unipolsai.it

#### se ad ANDI:

Associazione Nazionale Disabili Italiani Via dei Monti Tiburtini, 534 00157 Roma

Alla cortese attenzione del Signor Alfredo Bonino

Telefono: 06.41734345 – 335.6897896

Email: info@disabilitaliani.it PEC: disabilitaliani@pec.it

9.3 Ciascuna Parte può in qualsiasi momento modificare il proprio indirizzo dandone comunicazione all'altra.

### Art. 10 Privacy

- 10.1 Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale per la protezione dei dati, di seguito il Regolamento), si precisa che i dati personali (come definiti dall'art. 4 n. 1 del Regolamento) dei Destinatari della Convenzione (anche gli "interessati"), di cui UNIPOLSAI potrà entrare in possesso, saranno trattati agli esclusivi fini connessi alla proposta ed all'eventuale stipulazione dei Prodotti di cui all'art. 2 della presente Convenzione, oltre che per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
- 10.2 I dati personali saranno volontariamente conferiti dagli stessi interessati in occasione del contatto con le Agenzie UNIPOLSAI competenti per territorio cui gli stessi si siano rivolti.
- 10.3 In occasione di tale contatto e dell'eventuale stipula dei Prodotti previsti nella presente Convenzione, UNIPOLSAI in qualità di Titolare del trattamento e nel rispetto della citata normativa sulla protezione dei dati personali cui essa impronterà la propria attività nell'esecuzione della presente Convenzione, si impegna a fornire agli interessati la prescritta informativa sul trattamento dei dati prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.
- 10.4 Resta esclusa la possibilità del trattamento dei dati personali dei destinatari della Convenzione per finalità commerciali e promozionali e per la partecipazione ad eventuali concorsi a premi o iniziative gratuite, salvo espresso consenso degli interessati.
- 10.5 In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento rivolgendosi al Responsabile per la protezione dei dati di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Via Stalingrado 45 40128 Bologna (BO) e-mail: <a href="mailto:privacy@unipolsai.it">privacy@unipolsai.it</a>.

## Art. 11 Controversie

11.1 Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti è competente il Foro di Bologna.

## Art. 12 Rinvio

12.1 Per quanto non previsto nella presente Convenzione o nella documentazione precontrattuale e contrattuale dei Prodotti, le Parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile e alla normativa primaria e secondaria di settore applicabile alla Convenzione.

Bologna,

A.N.D.I. Associazione Nazionale Disabili Italiani UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.

II Presidente

Il Direttore Vendite

Alfredo Bonino

Giorgio Chiarini